

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivitabase_tn@figctrento.it Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it
Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 65 del 24 gennaio 2017

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 23 gennaio 2017, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 43 STAGIONE SPORTIVA 2016/17

Con provvedimento di data 21 novembre 2016, prot. 5487/43pf16-17/MB/GR/gb, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. il Sig. ALBERTO GRASSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Mezzocorona S.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Manuel CARIDI, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 74/CAE 2015-16 del 11.02.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2. la società A.C. Mezzocorona S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Per la società A.C. Mezzocorona, nessuno è comparso nonostante la regolarità delle comunicazioni. Per la Procura è presente il sostituto procuratore Federale avv. P. Rosa che dopo aver esposto i fatti e richiamato la decisione della Commissione accordi economici che ha condannato la società A.C. Mezzocorona al pagamento del credito vantato dal giocatore sig. Manuel Caridi chiede la condanna a:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

il Tribunale, vista la liberatoria dd. 10.03.2016 del calciatore Manuel Caridi intervenuta successivamente alla decisione della Commissione Accordi economici, considerato il precedente di cui alla decisione del 29.06.2016 e la gravità del comportamento complessivo del presidente della società infligge le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

P.Q.M.

in accoglimento delle richieste della Procura Federale, irroga le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 44 STAGIONE SPORTIVA 2016/17

Con provvedimento di data 21 novembre 2016, prot. 5489/44pf16-17/MB/GR/gb, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. il Sig. ALBERTO GRASSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Mezzocorona S.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Marco ZENTIL, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 31/CAE 2015-16 del 11.02.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2. la società A.C. Mezzocorona S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Per la società A.C. Mezzocorona, nessuno è comparso nonostante la regolarità delle comunicazioni. Per la Procura è presente il sostituto procuratore Federale avv. P. Rosa che dopo aver esposto i fatti e richiamato la decisione della Commissione accordi economici che ha condannato la società A.C. Mezzocorona al pagamento del credito vantato dal giocatore sig. Zentil Marco chiede la condanna a:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

il Tribunale, vista la liberatoria dd. 10.03.2016 del calciatore Zentil Marco intervenuta successivamente alla decisione della Commissione Accordi economici, considerato il precedente di cui alla decisione del 29.06.2016 e la gravità del comportamento complessivo del presidente della società infligge le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

P.Q.M.

in accoglimento delle richieste della Procura Federale, irroga le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 45 STAGIONE SPORTIVA 2016/17

Con provvedimento di data 21 novembre 2016, prot. 5491/45pf16-17/MB/GR/gb, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. il Sig. ALBERTO GRASSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Mezzocorona S.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Adel ALOUANI, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 47/CAE 2015-16 del 11.02.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2. la società A.C. Mezzocorona S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Per la società A.C. Mezzocorona, nessuno è comparso nonostante la regolarità delle comunicazioni. Per la Procura è presente il sostituto procuratore Federale avv. P. Rosa che dopo aver esposto i fatti e richiamato la decisione della Commissione accordi economici che ha condannato la società A.C. Mezzocorona al pagamento del credito vantato dal giocatore sig. Adel ALOUANI chiede la condanna a:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

il Tribunale, vista la liberatoria dd. 17.12.2015 del calciatore Adel ALOUANI intervenuta successivamente alla decisione della Commissione Accordi economici, considerato il precedente di cui alla decisione del 29.06.2016 e la gravità del comportamento complessivo del presidente della società infligge le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

P.Q.M.

in accoglimento delle richieste della Procura Federale, irroga le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 46 STAGIONE SPORTIVA 2016/17

Con provvedimento di data 21 novembre 2016, prot. 5493/46pf16-17/MB/GR/gb, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. il Sig. ALBERTO GRASSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Mezzocorona S.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Samuele FOLLA, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 55/CAE 2015-16 del 11.02.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2. la società A.C. Mezzocorona S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Per la società A.C. Mezzocorona, nessuno è comparso nonostante la regolarità delle comunicazioni. Per la Procura è presente il sostituto procuratore Federale avv. P. Rosa che dopo aver esposto i fatti e richiamato la decisione della Commissione accordi economici che ha condannato la società A.C. Mezzocorona al pagamento del credito vantato dal giocatore sig. Samuele FOLLA chiede la condanna a:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

il Tribunale, vista la liberatoria dd. 10.03.2016 del calciatore Samuele FOLLA intervenuta successivamente alla decisione della Commissione Accordi economici, considerato il precedente di cui alla decisione del 29.06.2016 e la gravità del comportamento complessivo del presidente della società infligge le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

P.Q.M.

in accoglimento delle richieste della Procura Federale, irroga le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 47 STAGIONE SPORTIVA 2016/17

Con provvedimento di data 21 novembre 2016, prot. 5495/47pf16-17/MB/GR/gb, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. il Sig. ALBERTO GRASSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Mezzocorona S.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Francesco BALTIERI, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 75/CAE 2015-16 del 11.02.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2. la società A.C. Mezzocorona S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Per la società A.C. Mezzocorona, nessuno è comparso nonostante la regolarità delle comunicazioni. Per la Procura è presente il sostituto procuratore Federale avv. P. Rosa che dopo aver esposto i fatti e richiamato la decisione della Commissione accordi economici che ha condannato la società A.C. Mezzocorona al pagamento del credito vantato dal giocatore sig. Francesco BALTIERI chiede la condanna a:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

il Tribunale, vista la liberatoria priva di data del calciatore Francesco BALTIERI intervenuta successivamente alla decisione della Commissione Accordi economici, considerato il precedente di cui alla decisione del 29.06.2016 e la gravità del comportamento complessivo del presidente della società infligge le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

P.Q.M.

in accoglimento delle richieste della Procura Federale, irroga le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 48 STAGIONE SPORTIVA 2016/17

Con provvedimento di data 21 novembre 2016, prot. 5496/48pf16-17/MB/GR/gb, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. il Sig. ALBERTO GRASSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Mezzocorona S.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Renzo MERLINO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 01.02.2016 (Vertenza n. 110/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2. la società A.C. Mezzocorona S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Per la società A.C. Mezzocorona, nessuno è comparso nonostante la regolarità delle comunicazioni. Per la Procura è presente il sostituto procuratore Federale avv. P. Rosa che dopo aver esposto i fatti e richiamato la decisione della Commissione accordi economici che ha condannato la società A.C. Mezzocorona al pagamento del credito vantato del tecnico sig. Renzo MERLINO chiede la condanna a:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

il Tribunale, vista la liberatoria dd. 18.07.2016 del tecnico Renzo MERLINO intervenuta successivamente alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, considerato il precedente di cui alla decisione del 29.06.2016 e la gravità del comportamento complessivo del presidente della società infligge le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

P.Q.M.

in accoglimento delle richieste della Procura Federale, irroga le seguenti sanzioni:

1. 6 mesi di inibizione per Alberto Grassi;
2. 1 punto di penalizzazione e € 750 di ammenda per la società A.C. Mezzocorona

Publicato in Trento il 24/01/2017

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)